



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 13 del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

L'anno **2023**, addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **19:0508**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	P
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	P
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 11 Assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Concilio Dott.ssa Leonilde** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Il Sindaco-Presidente Carlo Chiari dà lettura dell'oggetto posto al n. 2 dell'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della TARI" e cede la parola al **Consigliere Delegato all'Ecologia Stefano Belotti**, il quale chiede di poter illustrare i due argomenti posti al n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento TARI" e "Determinazione tariffe della TARI anno 2023" e precisa le motivazioni per cui si è reso necessario approvare un nuovo Regolamento. Illustra le diminuzioni PEF e le novità sulle tariffe.

Il Sindaco Carlo Chiari ringrazia.

Dopodiché non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la Tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) all'art. 1 comma 639 quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi 641-668).

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTE le disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;

VISTO l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26.04.2023, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023. Tale proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (Regolamento e Tariffe);
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO quanto segue:

- con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ha approvato il “testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- l'appendice I Tabella 2 del TQRIF riporta gli obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio;
- l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”.

VISTO che con la citata delibera l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI attualmente in vigore, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.07.2020 e integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021;

CONSIDERATA la necessità di sostituire il suddetto regolamento, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il Comune di Cologne intende applicare dall'anno 2023 la possibilità di commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario TARI e con il potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie (art. 52 D. Lgs .n. 446/1995);

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente;

RAVVISATA l'opportunità di sostituire il regolamento di che trattasi sulla base di quanto sopra espresso come da dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO che il nuovo regolamento di cui alla presente delibera entra in vigore dal 01 gennaio 2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 in base al quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art. 42 comma 2.

VISTO lo Statuto del Comune.

ACQUISITI:

- gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Tonelli Dott.ssa Chiara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 (undici) Consiglieri assenti n. 2 (due) Danilo Davide Verzeletti e
Gianmario Goffi del Gruppo “Civica Colognese”
Consiglieri votanti n. 11(undici)
Voti favorevoli n. 11(undici)
Voti contrari n. 0 (zero)
Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, sostituendo quello vigente approvato con delibera del C.C. n. 34 del 27.07.2020 e integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021;
2. **DI ALLEGARE** alla presente il regolamento per l'applicazione della TARI così come sostituito con il presente atto;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI PRENDERE ATTO** che, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 11 (undici) Consiglieri assenti n. 2 (due) Danilo Davide Verzeletti e
Gianmario Goffi del Gruppo “Civica Colognese”
Consiglieri votanti n. 11(undici)
Voti favorevoli n. 11(undici)
Voti contrari n. 0 (zero)
Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 23/05/2023

Il Responsabile Dell'area
F.to Dott.ssa Tonelli Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 23/05/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Tonelli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/07/2023, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 20/07/2023

Istruttore
Chiara Groppelli

ANTONELLA MONTEFUSCO

dottore commercialista
revisore contabile

Oggetto: **Parere n. 13 del 22.05.2023 sulla proposta di approvazione al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

La sottoscritta Montefusco Antonella c.f. MNTNNL69H49L682M, Revisore dei Conti del Comune di COLOGNE (BS), nominata con delibera n. 22 del 31.05.2021 del Consiglio Comunale del Comune di Cologne,

- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.),
- visto l'art. 175 c. 4 D. Lgs 18 agosto 2000,

RICHIAMATI:

- l'art. 52, del D.Lgs. 446/97, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 comma 682, della L. 147/2013 che determina l'ambito della potestà regolamentare e le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, contemplando tra le funzioni dell'Autorità anche la definizione di livelli di qualità dei servizi e la diffusione, conoscenza e trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi;
- il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO:

- che l'Ente ha ritenuto di adeguare la vigente disciplina comunale in materia di TARI alle norme introdotte da ARERA con la deliberazione n. 15/2022;

Varese, via Volta n. 4 - tel. e fax 0332 / 232.487
Cod. fisc. : MNT NNL 69H49 L682M - P.IVA 02673390122
e.mail a.montefusco@studioguerrina.com

ANTONELLA MONTEFUSCO

dottore commercialista

revisore contabile

- della necessità di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”, con il quale vengono recepite le modifiche normative introdotte da ARERA;
- del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26.04.2023, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023 e che tale proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (Regolamento e Tariffe);

CONSIDERATO

che il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso in merito all’oggetto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

di congruità, coerenza e attendibilità contabile.

Varese, 22/05/2023

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Antonella MONTEFUSCO



Varese, via Volta n. 4 - tel. e fax 0332 / 232.487
Cod. fisc. : MNT NNL 69H49 L682M - P.IVA 02673390122
e.mail a.montefusco@studioguerrina.com



COMUNE DI COLOGNE
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL 29.05.2023.

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio

Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E SUPERFICIE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 4 - Presupposto impositivo

Articolo 5 - Soggetto Attivo

Articolo 6 - Soggetti Passivi

Articolo 7 - Superficie Imponibile ai fini della Tari

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 8 - Criteri di determinazione della tariffa

Articolo 9 - Periodo di applicazione del tributo

Articolo 10 - Determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

Articolo 11 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 12 - Utenze domestiche e numero di persone occupanti i locali

Articolo 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 14 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte della tariffa

Articolo 15 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

Articolo 16 - Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 17 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Articolo 18 - Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 19 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

Articolo 20- Riduzioni varie

Articolo 21 - Riduzioni per avviamento al recupero

Articolo 22 – Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio

Articolo 23 – Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l’avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

Articolo 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 25 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio

Articolo 26 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta

Articolo 27 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio

Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti

Articolo 29 – Riscossione

Articolo 30 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione

Articolo 31 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Articolo 32 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti

Articolo 33 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati

Articolo 34 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni

Articolo 35 - Riscossione coattiva

Articolo 36 - Somme di modesto ammontare

Articolo 37 - Sanzioni

Articolo 38 - Interessi

Articolo 39- Rimborsi

Articolo 40 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

Articolo 41 - Attività di accertamento

Articolo 42 - Accertamento

Articolo 43 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Trattamento dei dati personali

Articolo 45 - Clausola di adeguamento

Articolo 46 - Standard di qualità del servizio

Articolo 47 - Prima applicazione del regolamento

Articolo 48 - Entrata in vigore

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti regolanti la materia nonché le disposizioni regolatrici emanate dall'ARERA aventi efficacia vincolante.
4. La TARI ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio

1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale. L'opzione di affrancamento dal servizio pubblico può essere esercitata nel rispetto della legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla regolamentazione comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono conferibili al servizio pubblico di raccolta i “rifiuti urbani” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto del presente regolamento e in conformità al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto riguarda la definizione e classificazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, si rinvia alle disposizioni recate dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale TUA”.
4. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio e di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza può conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani tempo per tempo vigente.
5. I riferimenti operati al “gestore del servizio” o al “soggetto gestore”, nell'ambito del presente regolamento, si intendono riferiti al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione, o contratto di servizio, è affidata in tutto o in parte la gestione del servizio rifiuti. Il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti è esercitato direttamente dal Comune in conformità al presente regolamento.
6. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, tempo per tempo vigente, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolano l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani adottati dagli enti o organi istituzionalmente competenti.

Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E SUPERFICIE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 4 - Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani. In particolare, si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, esclusi i parcheggi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori e le relative aree di movimentazione degli automezzi, le aree verdi e le aiuole.
 - d. per **utenze domestiche** quelle riferite alle superfici adibite a civile abitazione;
 - e. per **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 - Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Cologne relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 - Soggetti Passivi

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 7 - Superficie Imponibile ai fini della Tari

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a. per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del

- fabbricato (quali ad esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, posti auto accatastati, ecc.), purché di altezza superiore a ml 1,5; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
- b. per le utenze non domestiche sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 - Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 8 - Criteri di determinazione della tariffa

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il Comune nella determinazione delle tariffe adotta i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato). La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti con il piano economico finanziario (PEF). Per la determinazione dei costi e la conseguente predisposizione del PEF si fa riferimento a quanto previsto dagli atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dall'ARERA.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.
6. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli agguersati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
8. Per la determinazione delle tariffe il Comune adotta in via ordinaria il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.
9. Le tariffe sono articolate in base a due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
10. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
11. Per la determinazione delle tariffe il Comune si conforma agli atti di regolamentazione aventi efficacia vincolante approvati dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) tempo per tempo vigenti.
12. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della medesima legge.
13. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
14. Il TEFA è riversato alla Provincia secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente al netto della commissione spettante al Comune.

Articolo 9 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a congruaggio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 10 - Determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

1. Con l'entrata in vigore del sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, e reso lo stesso operativo, la parte fissa e la parte variabile della tariffa si determinano nel seguente modo:
 - a) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte, relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti nel nucleo familiare o conviventi.
 - b) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso

di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

- c) La parte fissa è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- d) La parte variabile è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 11 - Tariffa per le utenze domestiche

- a) La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- b) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
- c) Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).
- d) I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.
- e) Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
- f) I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
- g) Sarà possibile definire per l'utenza non domestica e domestica un incremento della parte variabile della tariffa legato al conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni della quantità e qualità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Tale sistema verrà approvato con i relativi criteri su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per accedere al centro di raccolta le utenze verranno dotate di apposito badge di riconoscimento con attribuzione alla propria iscrizione al ruolo.

Articolo 12 - Utenze domestiche e numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando apposita denuncia di variazione.
3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1°(primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della denuncia incorre in sede di iscrizione e variazione anagrafica nella popolazione residente nel Comune di Cologne, salvo quando vi sono movimentazioni interne in diminuzione/aumento della famiglia anagrafica che vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
5. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
6. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1° gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
7. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono

soggette alla tariffa, calcolata su una superficie presunta di 100 mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da una persona. È comunque ammessa la produzione al Comune, di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di detenzione. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, può definire un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).
4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).
5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
7. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e per le quali, nel caso di occupazione temporanea del suolo pubblico, dal 2021 la tariffa TARI giornaliera confluisce nel Canone patrimoniale unico ex art. 1, commi 816 e segg. della L. 160/2019 e, nello specifico, nel "Canone mercatale" di cui ai commi 837 e segg.
8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
9. Per casi particolari, in cui sia rilevabile la quantità di rifiuto direttamente da Formulare di Identificazione del Rifiuto, laddove non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato, e soprattutto la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di una tassazione per quantità e non solo per volume.
10. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate (ad es.: spazi condominiali condivisi) viene creata una categoria TARI non domestica denominata "CONDOMINIO" cui non viene applicata alcuna tariffa, ma vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a quello individuale delle singole utenze che fanno parte dell'utenza aggregata. Al fine di attivare tale gestione deve essere presentata richiesta scritta da parte

del rappresentante delle utenze aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali) e valutata con il soggetto gestore del servizio.

Articolo 14 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte della tariffa

1. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i coefficienti Kc (di cui alle tabelle 3a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.
2. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che è riportato alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Comune:

Attività
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio
28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club

Articolo 15 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Articolo 16 - Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera, nella parte fissa, è commisurata per ciascun mq di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale prevista per la categoria di riferimento dell'utenza.
5. La tariffa giornaliera, per la parte variabile, è commisurata ad un numero di svuotamenti effettivo commisurato alla categoria di appartenenza.
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfettaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. Il tributo è dovuto dal soggetto organizzatore.
9. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo deve essere effettuato in concomitanza all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera avviene con l'emissione annuale del ruolo riscossione rifiuti.
11. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
12. Per lo svolgimento di feste e manifestazioni su aree pubbliche, la tariffazione sarà così effettuata:
 - associazioni/organizzazioni iscritte a ruolo, pesatura ed addebito del rifiuto indifferenziato conferito;
 - associazioni/organizzazioni non iscrivibili a ruolo, tariffa forfettaria in relazione al numero dei giorni in cui si svolge l'evento, determinata con l'adozione della delibera tariffaria.

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 17 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete con l'esclusione dell'acqua; l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e. la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- f. locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
- g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
- i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree di sosta o parcheggio gratuito;
- j. le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- k. le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
- l. i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini del presente regolamento.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 18 - Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o

- artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, o loro parti, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree/superfici nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati. Sono comunque da intendersi soggette alla tassazione le superfici destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza.
 4. A titolo esemplificativo per le utenze non domestiche non si tiene conto:
 - a) delle parti di superfici, utilizzate nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, destinate alla produzione, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - b) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - c) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività industriali ed artigianali sulle quali sono insediati macchinari utilizzati in cicli di lavorazione completamente automatizzati;
 - d) delle superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ivi compresi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra. Tuttavia, nell'ambito delle attività agricole, per le tipologie di rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater – Parte Quarta - al D.Lgs. 152/2006, è ammesso il conferimento al servizio pubblico di raccolta con conseguente assoggettabilità alla TARI delle superfici suscettibili di produrre tali tipologie di rifiuti; ai fini della tassazione le superfici imponibili vengono classificate in base al criterio di similitudine, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, in relazione alle attività elencate nell'allegato L-quinquies - Parte Quarta - al D.Lgs. 152/2006, considerandole comprese nel punto a cui sono analoghe; l'opzione di adesione al servizio pubblico di raccolta è esercitata con la dichiarazione originaria o di variazione; per le utenze già fruitrici del servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla data dal 31 dicembre 2020, il perdurare del conferimento di tale tipologia di rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta si considera equivalente alla dichiarazione di adesione al servizio pubblico salvo prova contraria, supportata da idonea documentazione, dell'avvenuto trattamento di tutti i propri rifiuti in conformità alla normativa vigente.
 - e) delle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; le superfici dove si producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), n. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto ovvero sulle quali si svolgono i processi di lavorazione o trasformazione di materiali o merci

(ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediate le attrezzature, i macchinari e quelle di loro stretta pertinenza.

6. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sia riscontrabile una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o comunque di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare distintamente le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento, come da allegato B.
7. Per poter fruire della detassazione per le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 6. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione prevalente di rifiuti speciali nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo o prevalentemente materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Nella dichiarazione originaria o di variazione dovrà essere indicato di norma:
 - a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), le superfici occupate suddivise in base alla loro destinazione d'uso – mediante documentazione planimetrica in scala adeguata (1:100 o 1:200) - con indicazione della tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e relativo codice EER (Elenco Europeo Rifiuti - EER) e con specifica individuazione di quelle parti ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) la superficie in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali;
 - c) la documentazione attestante lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti presso imprese o soggetti autorizzati, risultante dell'ultimo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) disponibile e dalle copie dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, distinti per codice EER, a dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune.
9. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti dal presente regolamento non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.
10. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 19 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, aggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:
 - a) una percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale percentuale di riduzione verrà stabilita annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe e qualora non fosse stabilita si intende confermata quella fissata l'anno precedente;
2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo, per le singole utenze, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione

della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20- Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 21 - Riduzioni per avviamento al recupero

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
2. I produttori che avviano al recupero beneficiano di una riduzione della tariffa fino al 30% calcolata sulla sola parte variabile.
3. La riduzione è concessa in fase di emissione del ruolo ordinario ed eventualmente addebitata nel ruolo successivo qualora il produttore non dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato al recupero i rifiuti omettendo la presentazione la documentazione di cui al comma successivo.
4. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
 - b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Articolo 22 – Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi - a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto per il conferimento o trattamento dei rifiuti.
4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della TARI.
 5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 6. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.
 7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza del biennio. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui al presente regolamento.

Articolo 23 – Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.
2. L'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 3.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero o riciclo nell'anno solare precedente, unitamente alla copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR), con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale hanno avuto luogo le operazioni di recupero dei rifiuti.. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio della detassazione e il Comune, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della TARI corrispondente alla indebita detassazione. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- La dichiarazione può essere resa anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, comunica l'esito della verifica all'utente.
- 4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli. Per le attività di verifica si applica il comma 3 dell'articolo 33, in quanto compatibile.
 - 5. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.

Articolo 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione della riduzione o agevolazione più favorevole al contribuente.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 25 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligo dichiarativo è assolto mediante richiesta di attivazione del servizio. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la richiesta di attivazione del servizio può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2. La richiesta di attivazione del servizio, redatta su specifico modello messo a disposizione dal Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
- 3. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore.
- 4. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA.
 - c) il recapito postale dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- 5. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
- 6. Le informazioni di cui al precedente comma 5 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
- 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la richiesta di attivazione del servizio nel termine previsto, e danno contestuale notizia al servizio tributi dei provvedimenti o atti adottati.
- 8. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme e si considerano imponibili le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti come risultanti dalla banca dati comunale.
- 9. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modifiche che incidano sulla determinazione del tributo, la dichiarazione di variazione va presentata con le modalità di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
- 10. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 26 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 27 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le dichiarazioni o richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore.
2. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione/richiesta di variazione o di cessazione del servizio entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
5. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 29 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base ai dati desumibili dalle dichiarazioni o richieste di attivazione del servizio. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla TARI. Ai fini della riscossione il Comune invia ai contribuenti, anche per posta ordinaria, apposito documento di riscossione (o avviso di pagamento) contenente le informazioni stabilite dal Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti allegato "A" alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/r/rif riguardante le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché le altre informazioni di volta in volta stabilite dalla medesima Autorità.
2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è riscosso in via ordinaria in 2 rate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo di norma non inferiore a mesi 6, fatta salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata. Le modalità e periodicità dei pagamenti e della riscossione sono disciplinate in via generale dall'articolo 30.
3. La determinazione dell'importo delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura massima

complessiva corrispondente al 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Le scadenze, le modalità per il pagamento e gli importi delle rate sono stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

4. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dai commi precedenti.
5. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà del Comune provvedere alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio su quanto già versato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, da corrispondere con le rate scadenti successivamente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.
6. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale vigente per la riscossione della TARI.
7. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 32, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi dell'articolo 44.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 30 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
4. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
5. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
6. Il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei

- rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF), fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
7. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
 8. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
 9. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 31 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 31:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente. I criteri e la soglia massima del valore dell'indicatore ISEE per poter beneficiare della ulteriore rateizzazione sono stabiliti con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Per ciascuna delle rate di cui all'articolo 31 l'ulteriore rateizzazione è consentita per un numero massimo 3 rate mensili.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. A tale fine, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può essere stabilita una soglia minima inferiore a quella stabilita dal periodo precedente, comunque non inferiore ad euro 50,00.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Articolo 32 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)").

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

Articolo 33 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per la richiesta scritta di informazioni e per la rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online (qualora tale modalità sia disponibile), deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 34 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni.

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Articolo 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 36 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Articolo 37 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, dell'articolo 42 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 38 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
 - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 39- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 in ogni altro caso il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'articolo 38.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 36, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 40 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 29 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:
 - a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
 - c) dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 41 - Attività di accertamento

- 1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 42 - Accertamento

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
- 3. L'avviso di accertamento è emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e nel rispetto dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

Articolo 43 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

Articolo 45 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili e non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 46 - Standard di qualità del servizio

1. Con l'attuazione da parte del Comune degli adempimenti previsti dalla deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", troverà applicazione la speciale disciplina ivi prevista, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
 - b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata);
 - c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;
 - d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);
 - e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;
 - f) le modalità di rateizzazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano nei confronti degli utenti i contenuti specifici previsti dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata dal Comune in attuazione della deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif

Articolo 47 - Prima applicazione del regolamento

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.
2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.
3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali.

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40